



Appendice contrattuale Decreto RC Auto

Il 23 dicembre 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 22 novembre 2023, n. 184 (in seguito Decreto) di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2118 in materia di RC Auto, pubblicato nella G.U. s.g. n. 290 del 13 dicembre 2023, che ha modificato alcune disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (in seguito C.A.P.).

Per i nuovi contratti con effetto a partire dal 01/08/2024 e per le polizze già in portafoglio - c.d. rinnovi – con scadenza a partire dal 29/08/2024, in applicazione delle nuove norme, le Condizioni di Assicurazione vengono modificate come di seguito riportato.

- **RCA obbligatoria (nuovo art. 122 C.A.P.)**

A parziale deroga di quanto disciplinato nella Sezione “Garanzia Responsabilità Civile Auto” delle Condizioni di Assicurazione, è previsto quanto segue.

Generali Italia assicura i rischi della Responsabilità Civile per cui è obbligatoria l'assicurazione¹. Se il veicolo assicurato causa senza volerlo danni a terzi mentre è usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto, Generali Italia paga le somme dovute ai terzi come risarcimento dei danni.

Le somme dovute a terzi

- includono capitale, interessi e spese;
- sono pagate solo entro il limite del massimale indicato in polizza.

La garanzia è operante

- a prescindere dall'area in cui il veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

L'assicurazione non opera nel caso di sinistro verificatosi in aree private aeroportuali, se il veicolo non è in possesso delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o Ente competente.

In tal caso Generali Italia esercita diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi².

PRODOTTI ATTIVA VEICOLI COMMERCIALI, ATTIVA MACCHINE AGRICOLE, GENERALI SEI IN AUTO – ALTRI VEICOLI: per i danni causati agli aeromobili la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad € 25.000,00 a carico dell'Assicurato.

Fermo il resto.

- **SOSPENSIONE VOLONTARIA (nuovo art. 122 bis C.A.P.)**

A parziale deroga di quanto disciplinato nelle “Norme comuni a tutte le garanzie” delle Condizioni di Assicurazione, per la Sospensione del contratto è previsto quanto segue.

Sospensione Volontaria per mancato utilizzo del veicolo (art. 122 bis C.A.P.)

È possibile chiedere la sospensione della polizza se il veicolo non viene utilizzato. La sospensione è gratuita.

La richiesta, **da rendere in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio³ va presentata a Generali Italia, indicando il periodo di sospensione richiesto.**

La Sospensione Volontaria è registrata nella banca dati della Motorizzazione (Portale dell'Automobilista consultabile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it) e ha effetto dalla data di registrazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente⁴. Generali Italia rilascia un documento che attesta la sospensione volontaria.

¹ Art.122 C.A.P.

² Art. 144 C.A.P.

³ Art.47 del DPR 445/2000, richiamato dall'art. 122 bis comma 2 C.A.P.

⁴ Art. 122-bis comma 3 C.A.P.

Può chiedere la Sospensione Volontaria il proprietario o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria. Se il Contraente non è uno di questi soggetti deve consegnare la richiesta formale di sospensione resa dal soggetto legittimato.

Il Contraente si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde) **o a non utilizzarli** se ricevuti in formato digitale per tutta la durata della Sospensione Volontaria.

Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte.

La proroga va chiesta a Generali Italia con richiesta formale da comunicare, **almeno dieci giorni (cinque, per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico)** prima della scadenza del periodo di sospensione in corso. Generali Italia rilascia un documento che attesta la proroga.

La sospensione non può avere una durata superiore, rispetto all'annualità assicurativa⁵ **di dieci mesi (undici mesi, per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico⁶).**

La riattivazione della polizza può essere richiesta anche prima della scadenza del termine inizialmente comunicato (o successivamente prorogato).

Si ricorda che per poter circolare è indispensabile essere in possesso del certificato di assicurazione che viene consegnato alla riattivazione della polizza.

Per maggiori informazioni sulla sospensione e riattivazione è possibile rivolgersi all'Agenzia.

- **Immagine Strade Nuove Passione Moto: “Rinuncia alla sospensione” e “Sosta invernale e Rinuncia alla sospensione”.**

È abrogato l'art. 2 “Opzioni con sconto sul premio” (Rinuncia alla sospensione; Sosta invernale e Rinuncia alla sospensione) della Sez. 2 Opzioni alla garanzia Responsabilità Civile Auto.

Fermo il resto.

- **Garanzia “Ricorso terzi e Ripristino locali di Proprietà” (compresa la garanzia Ricorso terzi prestata nella “Ricorso terzi e perdite pecuniarie - clausola 8A” e nella “Combinazione di garanzie “ORO” - clausola 80”)**
Le condizioni della garanzia si intendono modificate come di seguito riportato.

Generali Italia indennizza, fino ad un massimo indicato in polizza o, se non riportato in polizza, nelle Condizioni di Assicurazione, i danni materiali e diretti causati dal veicolo assicurato per effetto di incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante:

- a cose di terzi quando la garanzia RC Auto obbligatoria non è operante in quanto sospesa volontariamente per mancato utilizzo del veicolo;
- al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario in leasing.

Fermo il resto.

Generali Italia S.p.A.



⁵ Art. 122-bis comma 2 C.A.P.

⁶ Art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.